

Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPAIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Consigliere giuridico Presidenza Consiglio dei Ministri) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato).

Rimessione in termini: non è predicabile se l'avvocato è malato.

Lo stato di malattia del difensore non costituisce, in linea generale, causa di impedimento non imputabile, e dunque non consente la rimessione in termini in ordine alla verifica di decadenze.

Cassazione civile, sezione quinta, sentenza del 8.5.2013, n. 10769

...omissis...

2. - Osserva in contrario la corte che, prevedendo la L. 22 gennaio 1934, n. 36, art. 9, comma 3, la possibilità per il difensore di farsi rappresentare per il compimento di singoli atti da un altro professionista appositamente delegato, con incarico dato per iscritto negli atti di causa o anche con dichiarazione separata, senza ulteriori formalità, va in generale escluso (v. Cass. n. 14596/05) che lo stato di malattia del difensore possa rappresentare causa di impedimento non imputabile, tale da giustificare in generale una rimessione in termini della parte, ai sensi dell'art. 184 bis c.p.c., in ordine a decadenze verificatesi in relazione a termini perentori violati.

Tanto è stato da questa corte affermato, per es., in relazione alla decadenza dalla prova testimoniale verificatesi per mancata comparizione del procuratore in udienza.

Nulla di specifico l'attuale ricorrente ha dedotto al fine di sostenere una rivisitazione del citato orientamento.

Pertanto, non rileva la questione, sulla quale i motivi si soffermano, circa il margine di applicazione dell'art. 184 bis c.p.c., dalla commissione regionale ritenuto solo endoprocessuale e dalla ricorrente in tal senso criticato.

Non rileva perchè, ove anche si seguisse l'affermazione - da ultimo invalsa anche in rapporto all'art. 184 bis c.p.c., applicabile ratione temporis, ma abrogato dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 46, e sostituito dalla generale previsione di cui all'art. 153 c.p.c., comma 2, - secondo la quale l'istituto della rimessione in termini trova applicazione, alla luce dei principi costituzionali di tutela delle garanzie difensive e del giusto processo, non solo con riguardo alla decadenza dai poteri processuali interni al giudizio, ma anche a situazioni esterne al suo svolgimento, quale la decadenza dal diritto di impugnazione, da intendere anche in relazione alla proposizione del ricorso avverso atti tributari (Cass. n. 3277/12; n. 98/11), nessun effetto ne sortirebbe nel caso di specie, avendo il giudice di merito comunque applicato correttamente le norme attinenti alla valutazione del presupposto; e in particolare avendo correttamente escluso il presupposto medesimo sul condivisibile rilievo che lo stato di malattia del difensore non costituisce, in linea generale, causa di impedimento non imputabile, e dunque non consente la rimessione in termini in ordine alla verificatasi decadenza dalla proposizione del ricorso avverso un diniego di rimborso.

3. - Ciò induce a rigettare l'impugnazione perchè le distinte prospettate censure non inficiano la ben delineata ratio della sentenza di secondo grado, nella parte in cui ha ribadito che l'attrice era decaduta dall'azione.

4. - Quanto esposto rende altresì manifestamente infondata - e in parte irrilevante - la prospettata questione di costituzionalità dell'art. 184 bis c.p.c., anche prescindendo dalla considerazione che la stessa non risulta compresa nei redatti quesiti di diritto (sul che v. Cass. n. 1203/2012).

5. - Il ricorso è rigettato.

Le spese seguono la soccombenza.

p.q.m.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese processuali, che liquida in Euro 2.000,00, oltre le spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Quinta Civile, il 7 marzo 2013.

Depositato in Cancelleria il 8 maggio 2013